

FOCUS

SPAGNA: MODIFICA DI DETERMINATI OBBLIGHI TRIBUTARI

Censimento di imprenditori, professionisti e enti che applicano ritenute.

- Registro di operatori intracomunitari (forma parte del censimento di imprenditori, professionisti e enti che applicano ritenute).
- NOVITÀ: formeranno parte del presente registro gli imprenditori ed i professionisti che prestano servizi localizzati nel territorio di un altro Stato membro della UE qualora il soggetto passivo sia il destinatario dei medesimi.
- Di conseguenza, a detti imprenditori e professionisti sarà assegnato il numero che già si attribuiva a persone o enti che realizzano operazioni intracomunitarie.
 - o Le persone fisiche che iniziano un'attività economica sono esonerate dall'obbligo di presentare la dichiarazione censuale qualora utilizzino il Documento Unico Elettronico (DUE). Si ricorda che erano già esonerate da detto obbligo le società commerciali che utilizzavano il DUE al momento della loro costituzione.

Dichiarazione annuale delle operazioni effettuate con terzi. Modello 347.

- o I soggetti passivi dell'IVA che si avvalgono del sistema di rimborso rapido di detta imposta, dovranno presentare, oltre al Modello 340, la dichiarazione annuale delle operazioni con terzi qualora corrispondano indennità agricole e abbiano rilasciato opportuna ricevuta.
- o Gli importi ricevuti in contanti, corrispondenti ad operazioni dichiarate nell'ambito di questo modello, che oltrepassino nel complesso l'importo pari ad Euro 6.000, qualora non si ricevano nell'arco del medesimo esercizio in cui è maturata l'operazione, dovranno essere inclusi separatamente nella dichiarazione dell'anno civile successivo a quello in cui si è effettuato l'incasso.

Dichiarazione informativa sulle operazioni incluse nei registri. Modello 340.

È stata posposto al 2012 l'obbligo di presentazione, di carattere generale, della dichiarazione informativa sulle operazioni incluse nei registri IVA. Si ricorda che detto obbligo era stato già posposto al 1° gennaio 2010 per i soggetti passivi non iscritti nel registro di rimborso mensile IVA.

Obbligo, da parte degli istituti di credito, d'informare su prestiti, crediti e movimenti di denaro contante.

- o Gli istituti di credito e gli altri istituti dediti al settore bancario o creditizio dovranno presentare le seguenti dichiarazioni informative con scadenza annuale:
 - I saldi per importi superiori ad Euro 6.000, esistenti al 31 dicembre di ogni anno, relativi a crediti e prestiti concessi, limitando l'obbligo che si era previsto per diminuire l'onere del medesimo.
 - NOVITÀ: i versamenti, disposizioni di fondi e degli incassi di qualsivoglia documento eventualmente effettuati in denaro contante o banconote qualora il loro importo sia superiore ad Euro 3000, indipendentemente dal mezzo fisico o elettronico utilizzato. Non si dovrà duplicare l'informazione qualora si realizzi quella corrispondente ad assegni corrisposti in denaro contante aventi un valore superiore ad Euro 3000.
 - NOVITÀ: gli istituti che offrono il servizio di gestione incassi attraverso carte di credito o di addebito ad imprenditori o professionisti con sede in Spagna, avranno l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa annuale sulle operazioni effettuate dagli imprenditori o professionisti che si avvalgono di questo sistema qualora l'importo netto annuale degli incassi sia superiore ad Euro 3000.

Modifiche al Regolamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto

Richiesta di rimborso dell'IVA per imprenditori e professionisti con sede nel territorio in cui si applica l'Imposta (TAI) per le aliquote pagate a monte nel territorio di un altro Stato Membro.

Procedimento: la richiesta dovrà essere inoltrata per via telematica attraverso Internet compilando il modulo messo a disposizione nel portale elettronico del sito web della AEAT (Agenzia Statale della Amministrazione Tributaria). Quest'ultima rilascerà immediatamente opportuna conferma elettronica di ricezione di detta richiesta. Entro un termine massimo di 15 giorni l'Amministrazione tributaria deciderà se trasmettere o meno la richiesta allo Stato Membro in cui sono state pagate le aliquote.

Rigetto della richiesta: sarà notificata per via elettronica al richiedente la mancata accettazione della richiesta inoltrata nei seguenti casi:

- o Qualora non abbia posseduto lo status di imprenditore o professionista agendo in quanto tale.
- o Qualora abbia effettuato esclusivamente operazioni che non danno diritto alla detrazione totale dell'Imposta.
- o Qualora eserciti esclusivamente attività che si avvalgono dei regimi speciali del REAGP (Regime Speciale agricoltura, allevamento di bestiame e pesca) o sovrattasse equivalenti.

Ricorsi: avverso la decisione di non deferire la richiesta di rimborso allo Stato Membro di rimborso, per inadempimento di uno qualsivoglia dei requisiti, il richiedente potrà presentare ricorso di opposizione presso la AEAT.

Obblighi: essere iscritto al servizio di notifiche elettroniche per le comunicazioni effettuate dalla AEAT in merito a dette richieste.

Dichiarazione di operazioni intracomunitarie. Modello 349.

A decorrere dal 2010 la dichiarazione dovrà contenere informazioni concernenti determinate prestazioni e acquisizioni intracomunitarie di servizi.

Sono obbligati a presentare detto modello di dichiarazione riassuntiva gli imprenditori o professionisti qualora effettuino:

- o Consegne intracomunitarie di:
 - Merci destinate ad altri Stati Membri con trasporto (trasferimento fisico di merci destinate ad un altro Stato Membro, in quanto vincolato alle necessità di quella in quest'ultimo).
 - NOVITÀ: sono comprese anche le merci la cui spedizione o trasporto abbia come punto di arrivo un luogo che si trova in un altro Stato Membro, sempre che l'ulteriore consegna di dette merci effettuata dall'importatore ne fosse esente.
 - Sono escluse le consegne di nuovi mezzi di trasporto effettuate a titolo occasionale e quelle realizzate per destinatari ai quali non è stato assegnato un NIF (Numero Identificazione Fiscale) agli effetti del tributo in qualunque altro Stato Membro della Comunità.
- o Acquisizioni intracomunitarie
 - Effettuate da persone o enti identificati agli effetti del medesimo nel territorio d'applicazione dell'Imposta, ivi comprese quelle assimilate alle acquisizioni intracomunitarie (il vincolo con l'attività svolta dall'imprenditore nel TAI delle merci che sono vincolate all'attività che lo stesso imprenditore svolge in un altro Stato Membro, sempre che accordi il richiesto trasporto delle merci tra uno Stato e l'altro).
 - NOVITÀ: le acquisizioni di merci che sono state dapprima importate in un altro Stato Membro in cui detta importazione era esente dall'Imposta per l'applicazione dell'esenzione alle consegne di merci destinate ad un altro Stato Membro.
 - NOVITÀ: Prestazioni intracomunitarie di servizi
 - Sono considerate prestazioni intracomunitarie di servizi le prestazioni che presentano i seguenti requisiti:
 - quelle che, in conformità alle regole di localizzazione applicabili alle medesime, non s'intendano prestate nel TAI
 - quelle che sono sottoposte a gravame in un altro Stato Membro.

- quelle il cui destinatario è un imprenditore o professionista che agisce in quanto tale e la cui attività economica ha sede in detto Stato Membro, o che ha nel medesimo uno stabilimento permanente o, in suo difetto, il proprio domicilio o residenza abituale, o quelle il cui destinatario è una persona giuridica che non agisce come imprenditore o professionista al quale però è stato assegnato un NIF agli effetti d'Imposta da tale Stato Membro.

- o Qualora il soggetto passivo sia detto destinatario.

- NOVITÀ: Acquisizioni intracomunitarie di servizi

- Saranno considerate acquisizioni intracomunitarie di servizi quelle prestazioni sottoposte a gravame nel TAI che sono state prestate da un imprenditore o un professionista la cui sede d'attività economica o stabilimento permanente in cui le presta o, in suo difetto, il luogo del suo domicilio o residenza abituale, si trova all'interno della Comunità ma al di fuori del TAI.

- NOVITÀ: le consegne susseguenti alle acquisizioni intracomunitarie di merci a cui fa riferimento l'art. 26.3, effettuate in un altro Stato Membro, utilizzando un NIF agli effetti dell'IVA assegnato dall'Amministrazione tributaria spagnola.

Contenuto del modello

- o I dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti dei beni e degli erogatori e destinatari dei servizi, nonché la base imponibile totale relativa alle operazioni effettuate in ciascuno di essi (prima note come operazioni dichiarate).

- o Il NIF assegnato al soggetto passivo nell'altro Stato Membro nei casi di trasporto o del vincolo all'attività svolta dall'imprenditore nel TAI delle merci che sono vincolate all'attività che lo stesso imprenditore sviluppa in un altro Stato Membro, sempre che accordi il richiesto trasporto delle merci tra uno Stato e l'altro.

- o NOVITÀ: nelle consegne susseguenti alle acquisizioni intracomunitarie di beni a cui fa riferimento l'art. 26.3, effettuate in un altro Stato Membro, utilizzando un NIF agli effetti dell'IVA assegnato dall'Amministrazione tributaria spagnola, si dovranno indicare separatamente le consegne susseguenti, riportando, in merito a queste ultime, i seguenti dati:

- Il Numero d'identificazione agli effetti dell'IVA utilizzato dall'imprenditore o dal professionista per la realizzazione delle menzionate operazioni.

- Il Numero d'identificazione agli effetti dell'IVA assegnato dallo Stato Membro di arrivo della spedizione o trasporto, fornito dall'acquirente di detta consegna susseguente.

- L'importo totale delle consegne effettuate dal soggetto passivo nello Stato Membro di arrivo della spedizione o trasporto delle merci corrispondenti a ogni destinatario delle medesime.

- o Rettifica dei dati:

- Qualora si sia andati incontro ad errori.

- Qualora si siano prodotte alterazioni derivanti dalle circostanze di rettifica della base imponibile dell'Imposta.

- La rettifica dovrà essere annotata sulla dichiarazione riassuntiva del periodo di dichiarazione in cui è stata notificata al destinatario delle merci o servizi.

- o NOVITÀ: le operazioni dovranno essere riportate nella dichiarazione riassuntiva relativa al periodo della dichiarazione in cui sono maturate.

- § NOVITÀ: Luogo, modalità e termini di presentazione della dichiarazione riassuntiva

- A carattere generale: dovrà essere presentata per ogni mese civile entro i primi 20 giorni solari del mese immediatamente successivo, salvo quella corrispondente al mese di luglio che potrà essere presentata entro il mese di agosto e i primi 20 giorni solari del mese di settembre. La dichiarazione corrispondente all'ultimo periodo dell'anno potrà essere presentata entro i primi 30 giorni solari del mese di gennaio.

- A carattere speciale: qualora nel corso del trimestre o nel corso di ciascuno dei quattro trimestri civili precedenti, l'importo totale delle consegne delle merci e prestazioni di servizi che devono essere riportate nella dichiarazione riassuntiva, *non superi l'importo pari ad Euro 100.000, IVA esclusa, durante gli anni 2010 e 2011 e l'importo pari a Euro 50.000 con decorrenza dal 2012*, la dichiarazione riassuntiva

dovrà essere presentata entro i primi 20 giorni solari del mese immediatamente successivo a quello corrispondente al periodo trimestrale. Qualora al termine di uno dei mesi che compongono il trimestre civile si superasse la soglia precedente, dovrà essere presentata una dichiarazione riassuntiva relativa al mese o ai mesi trascorsi dall'inizio di detto trimestre civile entro i primi 20 giorni solari immediatamente successivi.

Ciò nonostante potranno essere autorizzate dichiarazioni facenti riferimento all'anno civile nei seguenti casi:

- § Qualora l'importo totale delle consegne delle merci e delle prestazioni dei servizi, IVA esclusa, realizzati nell'arco dell'anno civile precedente non sia superiore ad Euro 35.000
- Qualora l'importo totale delle consegne delle merci, che non siano mezzi di trasporto nuovi, esenti da IVA non sia superiore ad Euro 15.000.

Autore: [Paolo Ronco](#)